

info**lavoro**

Rinnovo CCNL
“Per il personale
dipendente da imprese
esercenti servizi
di pulizia e servizi
integrati/multiservizi”

pag. 3

info**lavoro**

LEGGE N. 87/2021
LAVORO AGILE
Proroga fino al
31 dicembre 2021

pag. 4

in**evidenza**

Negli enti del terzo
settore attività diverse
con limiti alternativi

pag. 6

in**evidenza**

APPALTI IN EDILIZIA
Verifica di congruità
dell'incidenza della
manodopera a partire
dal 1° novembre

pag. 9



IL PNRR IN 10 GUIDE

Online le schede realizzate da Formez PA e dalla Funzione pubblica

Che cos'è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali riforme dovrà approvare l'Italia nei prossimi cinque anni, come cambierà la Pubblica amministrazione e che opportunità avranno famiglie, Comuni e imprese? Tutto quello che bisogna sapere sul PNRR è illustrato e raccontato con un linguaggio chiaro e immediato nelle 10 guide “L'Italia riparte - Il PNRR in sintesi”, disponibili dal 19 luglio 2021 sul sito internet di LineaAmica.

L'iniziativa è realizzata da Formez PA, d'intesa con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica, per rispondere alle domande più comuni sul PNRR e così renderlo patrimonio condiviso della collettività. Le guide, oltre a fornire un quadro generale del Piano, delle sue 6 missioni e delle loro 16 Componenti, descrivono le principali novità e ricadute divise per settori e destinatari. Approfondimenti ad hoc sono dedicati alla Pubblica amministrazione, al Sud, alla ricerca, alla governance e alla dotazione finanziaria del PNRR.

Queste le 10 guide:

- Il PNRR in sintesi
- Il PNRR - La riforma della Pa
- Il PNRR per i Comuni
- Il PNRR per le imprese
- Il PNRR per le famiglie
- Il PNRR per le Pubbliche amministrazioni
- Il PNRR per la ricerca e l'innovazione
- Il PNRR per il Mezzogiorno
- Il PNRR - Governance, attuazione, impatto
- Le 16 componenti del PNRR - dotazione finanziaria.

LINK: Per accedere al sito di LineaAmica <https://lineaamica.gov.it/>

infolavoro

Rinnovo CCNL "Per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi"	pag.3
Min.Lavoro: indennizzi per il Fermo Pesca obbligatorio	pag.3
INPS: regime previdenziale per i soci di cooperative della pesca	pag.3
Divieto di licenziamento, verifiche sulle future richieste di cassa	pag.4
Tempo determinato, rinnovi e proroghe con causali collettive	pag.4
LEGGE N. 87/2021 LAVORO AGILE. Proroga fino al 31 dicembre 2021	pag.4
Fringe benefit raddoppio del limite da euro 258,23 a euro 516,46 anche per il 2021	pag.5

inevidenza

IL PNRR IN 10 GUIDE. Online le schede realizzate da Formez PA e dalla Funzione pubblica	pag.1
Sanatoria cartelle fino a € 5.000	pag.5
"RIGHTS FOR ALL SEASONS" In atto la campagna europea per i diritti dei lavoratori stagionali	pag.5
Negli enti del terzo settore attività diverse con limiti alternativi	pag.6
Acquisti MEPA	pag.6
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (decreto-legge)	pag.7
L. N. 106/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 73/2021	pag.8
Decreto Sostegni bis	pag.9
Presentato dalla Regione il questionario di rilevazione delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro	pag.9
APPALTI IN EDILIZIA - Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera a partire dal 1° novembre	pag.9
Foncoop pubblicato l'avviso 48 strategico "Innovazione e Sostenibilità"	pag.10
Rifiuti - responsabili tecnici. Aggiornati i quiz per le verifiche di idoneità.	pag.11
Nuovo calendario delle verifiche	pag.11
Segnalazione IBAN corretto in merito all'obbligo di versamento del 3% degli utili (l. 59/92)	pag.11

infodiritto

Contributo a fondo perduto nella fascia 10-15 milioni di euro	pag.12
Limiti al 110% per le coop sociali	pag.12

inscadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.13
-------------------	--------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

Convenzione UNIPOLIS & LEGACOOP

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via Schiva, 48 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

Rinnovo CCNL “Per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”

Il 9 Luglio 2021 è stata sottoscritta da Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi Lavoro, Anip-Confindustria e Unionservizi Confapi - per la parte datoriale - e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil per quella sindacale, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Multiservizi.

Vigenza e parte economica

Decorrenza e Durata: 1° luglio 2021- 31 dicembre 2024

Se non disdetta entro tre mesi, si intende rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta produce comunque effetti economici in base all'indice IPCA.

Gli effetti economici proseguiranno anche in caso di mancato rinnovo per gli anni successivi in base all'indice IPCA.

Gli aumenti minimi contrattuali sono stati determinati, sulla base degli incrementi dell'indice ISTAT denominato “IPCA al netto degli energetici”.

L'incremento dei minimi contrattuali del 2° livello è pari a complessivi 120 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2021-2024 così ripartiti:

- 1° luglio 2021 euro 40 lordi
- 1° luglio 2022 euro 20 lordi
- 1° luglio 2023 euro 30 lordi
- 1° luglio 2024 euro 20 lordi
- 1° luglio 2025 euro 10 lordi*

* Nel mese di giugno 2025, le parti procederanno ad effettuare una verifica circa l'eventuale scostamento fra l'indice IPCA al netto degli energetici considerato alla data della stipula e il relativo indice IPCA effettivamente registrato nel periodo. Nel caso in cui l'importo relativo all'adeguamento dell'IPCA, calcolato sulla base di una inflazione complessiva del periodo 2021-2024 pari a 3,9%, risultasse differente rispetto agli importi degli incrementi complessivi calcolati con l'indice IPCA effettivamente consuntivato nel periodo 2021-2024, gli importi contenuti nella tabella 1° luglio 2025 verranno coerentemente modificati. In considerazione del lasso di tempo intercorso dall'ultimo rinnovo contrattuale e tenendo conto dei criteri di indicizzazione dei minimi contrattuali adottati in occasione del presente rinnovo, nel caso in cui il confronto fra l'indice IPCA considerato e quello consuntivato dovesse, invece, risultare negativo, l'eventuale recupero delle eccedenze sarà effettuato sugli incrementi retributivi che saranno definiti in occasione del rinnovo del CCNL.



Min.Lavoro: indennizzi per il Fermo Pesca obbligatorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stato sottoscritto il **Decreto direttoriale n. 2 del 20 luglio 2021**, con il quale autorizza la corresponsione, **in favore di 11.386 lavoratori**, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva di **27,57 euro per il fermo pesca obbligatorio**, riparametrata proporzionalmente per ogni singolo lavoratore nel limite dello stanziamento, stante la richiesta totale che ha superato l'importo previsto, e di un'indennità giornaliera onnicomprensiva di **30,00 euro per il fermo pesca non obbligatorio**, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Decreto è stato trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'**impegno delle risorse entro il 30 settembre 2021**, per la successiva liquidazione delle indennità per il tramite dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima.

Saranno liquidate le indennità per complessive 398.961 giornate per il **fermo pesca obbligatorio**, per un importo di euro 11.000.000,00 e per complessive 130.427 giornate per il **fermo pesca non obbligatorio**, per un importo di **euro 3.912.810,00**.

INPS: regime previdenziale per i soci di cooperative della pesca

L'INPS, con la circolare n. 100 dell'8 luglio 2021 (<https://bit.ly/3xfz3Me>), illustra disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (<https://bit.ly/3ifp31z>), introdotto in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzate a chiarire l'ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, relativo ai **soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi**. Viene pertanto riepilogato l'assetto assicurativo e contributivo dei soci delle predette cooperative della piccola pesca.

Divieto di licenziamento, verifiche sulle future richieste di cassa



Controllare che l'avvio della procedura di licenziamento non si sovrapponga all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, nemmeno se questi vengono chiesti dopo il recesso. È questo il motivo per cui, nel modulo messo a punto dall'Ispettorato nazionale del lavoro, relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 7 della legge 604/66, da usare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante il blocco dei licenziamenti, si deve dichiarare anche di «non essere in procinto di presentare domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40/40-bis del DL 73/21».

Il decreto, come confermato dall'Inl nella nota 5186/21, prevede tra le altre cose il divieto di licenziamento, fino al 31 dicembre, durante il periodo autorizzato di fruizione dell'ammortizzatore sociale eventualmente chiestodall'azienda.

L'articolo 40, comma 3, del DL 73/21 consente alle aziende industriali, inclusi settori edile e lapideo, di utilizzare la Cigo o la Cigs con le regole ordinarie del decreto legislativo 148/15, ma senza pagare il contributo addizionale, dal 1° luglio al 31 dicembre di quest'anno.

L'articolo 40-bis, comma 1, prevede l'erogazione di ulteriori 13 settimane, sempre senza contributo aggiuntivo ed entro il 2021, alle aziende che hanno raggiunto i limiti ordinari di durata degli ammortizzatori.

Poiché le domande di ammortizzatori sociali possono essere presentate dopo la riduzione o la sospensione dell'attività, può per esempio accadere, come precisato al Sole 24 Ore dall'Inl che «l'eventuale richiesta di Cigo a ridosso della richiesta di conciliazione potrebbe dar luogo a sovrapposizioni temporali sulle quali l'Inl dovrà evidentemente svolgere i necessari approfondimenti».

Dunque l'autodichiarazione da fornire nel modulo per avviare la procedura di conciliazione non significa incompatibilità assoluta tra fruizione degli ammortizzatori e licenziamenti, ma conferma il divieto di sovrapposizione delle due situazioni, anche in modo «accidentale».

Va ricordato che Confindustria, Confapi, Alleanza cooperative, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un avviso comune in cui si raccomanda l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa ai licenziamenti.

Nel modulo messo a punto dall'ispettorato è richiesto di indicare a quale associazione datoriale aderisce l'azienda.

Un'informazione, ha precisato l'Inl, che «ha la finalità di favorire la più celere interlocuzione con le parti e quindi non assume carattere di obbligatorietà. In ragione di tale natura, l'omessa indicazione in questione non preclude l'attivazione delle procedure di conciliazione».

Tempo determinato, rinnovi e proroghe con causali collettive

La legge di conversione (106 del 23 luglio 2021) del decreto Sostegni-bis ha introdotto con l'articolo 41-bis importanti novità anche relative al contratto a tempo determinato, che riguardano diversi profili tra i quali spicca, senz'altro, quello dei rinnovi e delle proroghe: un tema di particolare interesse sul piano applicativo e sistematico.

Si ricorda che la disciplina generale dei rinnovi e delle proroghe del contratto a termine è contenuta nell'articolo 21, comma 01, del Dlgs n 81/2015 per il quale «il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

Nel 2018 il decreto Dignità aveva predeterminato queste «condizioni» (nel linguaggio comune: causali) fissandole inderogabilmente nell'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 con l'effetto, sostanzialmente, di consentire rinnovi (fin dal primo, quale che fosse la durata) e proroghe (dopo il 12° mese) solo ed esclusivamente nei casi di sostituzione del personale assente.

Questa rigidità ha finito per dare impulso ai contratti collettivi (aziendali) di prossimità (articolo 8 del DL 138/2011), i quali, potendo derogare alla legge (facoltà non preclusa dal decreto Dignità), hanno integrato le causali legali tenendo conto delle opportunità occupazionali emergenti a livello aziendale.

Con il nuovo articolo 41-bis si realizza un cambiamento molto significativo; infatti, potranno essere i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali - in via non più derogatoria, ma ordinaria - a indicare le «specifiche esigenze» che permettono di rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato.

Il rinvio alla contrattazione collettiva previsto oggi dall'articolo 41-bis non è a contenuto vincolato, ma costituisce una sorta di delega in bianco, come dissero le Sezioni Unite

della Cassazione per l'articolo 23 della legge 56/1987 che, all'epoca, affidò ai contratti collettivi l'individuazione delle causali che legittimavano le assunzioni a termine.

Ciò significa che le causali collettive che consentiranno di rinnovare o prorogare il contratto a termine dovranno essere sì specifiche (e non generiche), ma potranno fare riferimento a situazioni sia oggettive derivanti da esigenze produttive dell'azienda, sia soggettive, ad esempio riconducibili ai giovani lavoratori di cui si vuole promuovere l'occupazione nel momento di incertezza che stiamo vivendo, nel quale si pone per le imprese anche il tema del ricambio generazionale, anche in vista dell'impegnativa attuazione del Pnrr.

LEGGE N. 87/2021 LAVORO AGILE Proroga fino al 31 dicembre 2021

A seguito della conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 (c.d. «Decreto Riapertura») è stato abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina del lavoro agile (o smartworking) nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riapertura convertito in Legge. Nel settore privato, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 11). Prorogata, dunque, fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti. I datori di lavoro privati hanno l'obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Fringe benefit raddoppio del limite da euro 258,23 a euro 516,46 anche per il 2021

L'articolo 6-quinques del DL Sostegni - introdotto in sede di conversione - ha prorogato, anche per l'anno 2021, la misura prevista dall'articolo 112 del D.L. n. 104/2020, che ha elevato a euro 516,46 (in luogo dei 258,23 previsti a regime) l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR. Per effetto di tale modifica, anche il valore dei beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti nel corso dell'anno di imposta 2021, non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi, entro la soglia di euro 516,46.

Resta fermo che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite indicato, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile. Con riferimento alla soglia di 516,46 euro (285,23 euro a regime), si rileva che:

- la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, non essendo invece prevista per quelle in denaro;
 - tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con base imponibile protetta (i.e. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti).
- Al ricorrere di tali fattispecie, si devono dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente o quelle a costui addebitate relativamente alle medesime erogazioni;
- ai fini della quantificazione della soglia si deve tener conto di tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;
 - ai fini della quantificazione della soglia rilevano anche ai beni ceduti e ai servizi prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari.

Rilevano quindi i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (ad esempio pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell'art. 12 TUIR, anche se non fiscalmente a carico:

- beni e servizi possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni spesa, ai buoni benzina).

inevidenza

Sanatoria cartelle fino a € 5.000

Il meccanismo del Decreto Sostegni con lo stralcio automatico dei ruoli. A disposizione un software di verifica per le rateazioni in atto.

Il condono - È stato firmato il decreto Mef che rende operativo il condono delle cartelle esattoriali previsto dal Decreto Sostegni (art. 4, cc. da 4 a 9, D.L. 41/2021), che stabilisce la cancellazione dei debiti con l'Erario, Inps o altri enti per un potenziale di 16 milioni di atti interessati.

La cancellazione ruoli - Entro il 31.10.2021 l'agente pubblico della riscossione procederà alla cancellazione dei ruoli che gli sono stati affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2010 di importo fino a € 5.000, cifra comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sono interessati al condono circa 2,5 milioni di contribuenti.

Il software di verifica - L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito il software (<https://bit.ly/3fdKriM>) che permette di verificare se, nei piani di pagamento di rottamazione ter e saldo e stralcio, sono presenti carichi interessati dall'annullamento automatico; è necessario inserire il numero di protocollo della comunicazione AdEr ricevuta.

Sanzioni - Chi dichiara indebitamente un reddito complessivo entro la soglia, si vedrà riattivare i carichi sotto € 5.000 impropriamente cancellati e perderà i benefici previsti da rottamazione-ter e saldo e stralcio.



“RIGHTS FOR ALL SEASONS”

In atto la campagna europea per i diritti dei lavoratori stagionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha aderito alla campagna europea promossa dall'Autorità Europea del Lavoro (ELA) “Rights for all seasons”, per i diritti dei lavoratori stagionali transfrontalieri, in programma dal 15 giugno 2021 al 31 ottobre 2021. Scopo della campagna è la tutela del lavoro stagionale e sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione Europea sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori. L'iniziativa, inoltre, punta a dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio europeo per migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Destinatari della campagna sono i lavoratori stagionali e i datori di lavoro dei settori agroalimentare, edile e turistico, e tutti quei comparti nei quali il lavoro stagionale transfrontaliero è più diffuso. Il messaggio chiave dell'iniziativa, rivolto anche ai politici e alle parti sociali europee e nazionali, si traduce in una responsabilità condivisa per garantire un lavoro più sicuro ed equo. La campagna ha la finalità di:

- informare i lavoratori stagionali su diritti e obblighi;
- informare i datori di lavoro sulle disposizioni giuridiche relative ai lavoratori stagionali negli specifici settori;
- sensibilizzare i datori di lavoro in merito ai benefici connessi al rispetto delle norme;
- richiamare le particolari misure di sicurezza da rispettare nel contesto della pandemia legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- valorizzare i servizi di assistenza e consulenza;
- valorizzare presso l'opinione pubblica l'effetto positivo e il ruolo essenziale dei lavoratori stagionali.

Dal 20 al 24 settembre 2021 è prevista una “Week of action”, durante la quale l'INL svolgerà attività di promozione dei temi della campagna sul territorio.

LINK: Per saperne di più clicca qui <https://bit.ly/3xcIUUj>

LINK: Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Autorità Europea del Lavoro clicca qui <https://bit.ly/3icWim7>

Negli enti del terzo settore attività diverse con limiti alternativi



Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 177 (26 luglio) del decreto 107/2021, il ministero del Lavoro definisce i criteri di strumentalità e secondarietà delle attività che gli Ets possono svolgere per finanziare la propria mission istituzionale. Rientrano tra le attività diverse, ad esempio, la vendita di beni e le prestazioni di servizi, le sponsorizzazioni e la somministrazione di alimenti e bevande. Il rispetto dei limiti previsti dal decreto per il loro svolgimento diventa cruciale per mantenere lo status di ente del Terzo settore.

Due i limiti da tenere in conto: secondarietà e strumentalità. Un aspetto quest'ultimo che si manifesta quando l'attività sia funzionalmente orientata alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In sostanza, a prescindere dal tipo di attività diversa realizzata, ciò che conta è il rispetto del vincolo di destinazione, ossia che le entrate da essa derivanti siano reinvestite negli scopi istituzionali. Dal punto di vista quantitativo, l'Ets dovrà rispettare uno dei due criteri basati sulla comparazione dei ricavi relativi alle attività diverse con le entrate o i costi complessivi dell'ente. In particolare, il decreto stabilisce che i ricavi da attività diverse non dovranno essere superiori al 30% delle entrate complessive o al 66% dei costi complessivi. Si tratta di criteri alternativi, la cui scelta è legata alle caratteristiche delle attività svolte. Per la generalità degli enti non profit che svolgono parzialmente o integralmente attività istituzionali in forma gratuita, grazie anche all'apporto di volontari, il criterio dei costi complessivi potrebbe essere più congeniale. Ciò in quanto il decreto include nel computo dei costi complessivi anche quelli figurativi sostenuti per l'impiego dei volontari, calcolati applicando alle ore di volontariato prestatato la retribuzione prevista dai Ccnl per la corrispondente qualifica (articolo 3, comma 3, Dm 107/21). Al contrario, il criterio sul raffronto tra ricavi delle attività diverse e le entrate complessive

potrebbe assumere più rilievo per quegli enti che svolgono attività istituzionali dietro corrispettivi specifici.

Da notare, poi, che i limiti fissati dal Dm non sono rigidi, ma il legislatore consente una certa flessibilità. Ove in un esercizio finanziario si superi la percentuale stabilita (30% per le entrate complessive, 66% per i costi complessivi), l'ente potrà rientrare nei limiti nell'esercizio successivo, adottando un rapporto tra attività principali e diverse inferiore in grado di "compensare" l'eccedenza maturata. Per esempio, se l'ente percepisce ricavi da attività diverse pari al 35% (superiore al plafond del 30% rispetto alle entrate complessive), nell'esercizio successivo dovrà mantenere una percentuale di ricavi da attività diverse non superiore al 25 per cento.

La scelta del criterio di parametrizzazione delle attività diverse è cruciale e spetterà all'organo amministrativo dell'Ets darne evidenza nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa, oltre a documentarne il carattere secondario e strumentale (articolo 3, comma 2, Dm 107/2021). La medesima indicazione dovrebbe valere per quegli enti che optano per il regime forfetario di cui all'articolo 86 del Dlgs 117/2017 (Cts), che, pur essendo esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali, devono comunque redigere il bilancio d'esercizio, eventualmente nella forma del rendiconto per cassa (articolo 13, Cts).

Al superamento dei parametri fissati, l'ente sarà tenuto a comunicare l'avvenuto sfioramento all'Ufficio del Registro unico entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. In quest' ipotesi, sarà utile la predisposizione da parte del ministero del Lavoro di uno schema per agevolare i controlli legati al rispetto dei parametri e in cui segnalare non soltanto il criterio adottato dall'ente ma anche la percentuale di sfioramento del plafond. Una segnalazione che consentirebbe all'Ufficio di effettuare i relativi controlli evitando contestazioni e contenziosi.

Acquisti MEPA

La Consip S.p.A. ha **provveduto a ripubblicare** i seguenti nove Capitolati d'oneri:

- (1) Lavori di manutenzione Ambiente e Territorio;
- (2) Lavori di manutenzione Beni del Patrimonio Culturale;
- (3) Lavori di manutenzione Edili;
- (4) Lavori di manutenzione Idraulici, Lavori di manutenzione Marittimi e Reti Gas;
- (5) Lavori di manutenzione Impianti;
- (6) Lavori di manutenzione Opere Specializzate;
- (7) Lavori di manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei;
- (8) Beni;
- (9) Servizi, al fine di prorogare la scadenza degli stessi bandi di tre anni, ovvero, **fino al 26 luglio 2024**. Inoltre, agli stessi bandi sono stati apportati aggiornamenti normativi.

Si fa presente che la proroga non pregiudica:

- la possibilità per le Amministrazioni di avviare ordini e negoziazioni
- l'abilitazione già conseguita dagli operatori economici relativamente alle singole categorie merceologiche, **i quali pertanto non dovranno sottoporre nuovamente domanda**.

Si rammenta che l'utilizzo del MePA comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle Regole, dei Capitolati d'Oneri e dei Capitolati Tecnici relativi al/ai Bando/i per il/i quale/i il Fornitore è stato abilitato e dei relativi documenti allegati.

Tutta la sopra richiamata documentazione viene pubblicata e può essere reperita all'interno del Sito web www.acquistinretepa.it.

Ulteriori approfondimenti sui dati sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<https://www.consip.it/attivita/georeferenziazione>

<https://dati.consip.it/>

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (decreto-legge)



Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 22 luglio 2021, alle ore 18.10 a Palazzo Chigi, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni.

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

- 1) certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- 2) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Zone a colori

L'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

- 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:

- a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
- b. qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il

continua a pag. 8 >>

<< *continua da pag.7*

numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

L. N. 106/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 73/2021 - Decreto Sostegni bis

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

La legge di conversione - in vigore dal 25 luglio 2021 - mantiene l'impianto in 9 Titoli, ma gli articoli passano da 78 a 162.

- Titolo I – Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi (artt. 1 – 11-septies)
- Titolo II – Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese (artt. 11-octies – 25-bis)
- Titolo III – Misure per la tutela della salute (artt. 26 – 35-ter)
- Titolo IV – Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (artt. 36 – 50-quater)
- Titolo V – Enti territoriali (artt. 51 – 57-bis)
- Titolo VI – Giovani, sciola e ricerca (artt. 58 – 64)
- Titolo VII - Cultura (artt. 65 – 67-bis)
- Titolo VIII – Agricoltura e trasporti (artt. 60 – 73-quinquies)
- Titolo IX – Disposizioni finali e finanziarie (artt. 74 – 78).

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

1. sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale. Abrogati il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89 (recante “Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario”) e il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”). Restano naturalmente validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei due citati decreti-legge.

LINK: Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui <https://bit.ly/3BXuzha>.

Tra le tante novità introdotte dalla legge di conversione, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che brevemente illustriamo nei punti che seguono.

Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Con l'articolo 1-quater viene incrementata la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, entro l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli

enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitarie assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

L'articolo 6-bis, con una modifica al comma 4, dell'articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si stabilisce che “Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali.

Presentato dalla Regione il questionario di rilevazione delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro

È stato presentato presso la sede della Regione il questionario di rilevazione, in forma anonima, delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro.

Il questionario, pensato per le lavoratrici e i lavoratori delle imprese liguri, è l'esito degli sforzi congiunti di parti sociali e istituzioni. Si tratta di un utile strumento, articolato in tre sezioni – anagrafica, dedicata ai contenuti e alle forme contrattuali e, da ultimo, una sezione legata agli aspetti soggettivi – disponibile online sul portale di Regione Liguria.

Nella parte finale, anche il riferimento alle discriminazioni e/o violenze durante l'attuale periodo di pandemia, anche in conseguenza delle nuove e/o diverse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (es. smart working) oltre alle altre forme di discriminazione (di genere, o di altro tipo) diverse da molestia/molestia sessuale/violenza.

La presentazione è stata promossa dalla Consigliera di parità regionale insieme con gli Assessorati alle pari opportunità e al lavoro di Regione Liguria.

Il questionario traduce in realtà e mette a disposizione della società civile, in particolare delle nuove generazioni, uno strumento di prevenzione, monitoraggio e rilevazione di un fenomeno in gran parte sommerso, snodo cruciale sui temi del rispetto verso l'altro e delle pari opportunità.

Tanto la convenzione ILO del 2019 quanto la normativa italiana di recepimento insistono, infatti, sulla "non tollerabilità" di tali forme patologiche della vita organizzativa e indicano quale strada maestra l'utilizzo di misure adatte ad aumentare la consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori verso la presenza di eventi violenti o di molestie". La cooperazione sostiene e valorizza ogni sforzo atto a contrastare le violenze di genere e promuovere tutti gli strumenti possibili per prevenirli. Sottolineo che stiamo lavorando per costruire una promozione adeguata dello strumento e esserci come soggetto proattivo, unitamente alla rete della Commissione Regionale pari Opportunità. Legacoop Liguria si impegnerà affinché siano conosciuti e compresi gli strumenti del contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro e ad ogni forma di violenza, anche attraverso un supporto formativo e informativo.

Guarda il questionario, prova a rispondere alla rilevazione, le molestie sul luogo di lavoro non appartengono ad un genere preciso ma possono essere subite da lavoratori e lavoratrici in svariate forme, spesso non così facilmente decifrabili.

<https://bit.ly/3zOns8P>

A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE

Promozione e formazione, CSR, legalità in impresa

Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

APPALTI IN EDILIZIA - Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera a partire dal 1° novembre

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 143 del 25 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei Conti ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), con il quale definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, e dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. I criteri di congruità si applicano esclusivamente alle opere il cui

valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila, con esclusione dei lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

La verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Gli indici di congruità saranno periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali. La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva. Dopo la pubblicazione del decreto si attende una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) che definirà le modalità di interscambio delle informazioni e anche per attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

LINK: Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto, delle slides di presentazione e della tabella degli indici di congruità clicca qui <https://bit.ly/3yacDNQ>



Foncoop pubblicato l'avviso 48 strategico “Innovazione e Sostenibilità”



E' stato pubblicato da Foncoop l'Avviso 48 Strategico “Innovazione e sostenibilità” con una dotazione economica di € 3.500.000,00 .

L'avviso sarà incentrato sul tema delle innovazioni: di prodotto, di processo, tecnologica, digitale, ambientale, sociale che presentino caratteristiche orientate a stimolare la crescita della competitività delle aziende e vuole essere una leva a sostegno delle imprese, soprattutto le PMI per supportare e stimolare la loro capacità di lettura dello scenario in cambiamento, l'analisi dei nuovi mercati, la tensione al rinnovamento e l'investimento sulle Nuove Competenze.

La sostenibilità in tutte le sue declinazioni quindi non solo ambientale ma economica e sociale.

I temi sono quelli di un nuovo modo di produrre, di lavorare, di relazionarsi all'ambiente, alle risorse naturali e alle persone; l'avvento di una nuova cultura economica e organizzativa che richiede una ridefinizione degli spazi di azione, soluzioni tecnologiche eque e generatrici di valore, l'affermazione di modelli organizzativi, produttivi e di consumo che sanno coniugare crescita economica, partecipazione e valorizzazione del lavoro.

Temi per la progettazione:

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

- introduzione o rafforzamento di processi orientati alla learning organization; alla conciliazione dei tempi di lavoro e nuove forme di alternanza in smart working; al diversity management;
- sperimentazione di percorsi che sostengano nuova occupazione in particolare giovanile e femminile intesa come valorizzazione di talenti; aggiornamento e riqualificazioni di quelle esistenti;
- implementazione di sistemi di accreditamento che aggiornino i processi; introduzione di nuovi strumenti di gestione e di partecipazione come la valutazione di impatto sociale e/o ambientale; creazione di nuovi servizi o nuove aree di produzione.

INNOVAZIONE DIGITALE

- implementazione di percorsi finalizzati a rendere le imprese adattabili e flessibili attraverso l'integrazione della tecnologia digitale;
- attivazione di processi di promozione di partenariati e costruzioni di reti basati su nuovi modelli di collaborazione, di sviluppo (ad esempio: smart community; Piattaforme di cooperative, ecc);
- progettazione e sperimentazione di modelli organizzativi orientati alla qualità e alla sostenibilità verso un'economia circolare e green;
- implementazione di nuovi modelli organizzativi che aumentino la capacità di collaborazione tra le imprese anche attraverso il coinvolgimento dei poli di innovazione tecnologica, i digital innovation hub, i competence center, le università ecc.

INNOVAZIONE SOCIALE

- sviluppo di strumenti e procedure per analisi dei contesti sociali ed economici complessi;
- sperimentazione di nuove forme di relazione e dialogo con le Pubbliche Amministrazioni, co-progettazione delle risorse e interventi sociali e sanitari;

- attivazione processi di aggregazioni e/o sviluppo di partenariati finalizzati alla costruzione di modelli di welfare generativo (rigenerazione urbana, valorizzazione di beni storici, artistici e culturali; servizi di prossimità; micro mobilità sostenibile; rigenerazione di beni pubblici; riuso beni confiscati a scopo sociale, servizi sanitari di territorio, cohousing ecc);
- sviluppo di pratiche di valutazione di impatto sociale;
- progettazione e sviluppo di piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l'accessibilità e l'erogazione dei servizi offerti al territorio;
- sperimentazioni ed azioni di messa a regime di esperienze di inclusione lavorativa di persone svantaggiate.

Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresa aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- l'A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop, anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i “contratti di rete” (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro - anche da costituire.

Per informazioni contattare:

Daniela Mauro

Isforcoop - Agenzia formativa

daniela.mauro@isforcoop.it

010.8373022

A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE

Promozione e formazione, CSR,

legalità in impresa

Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

Rifiuti - responsabili tecnici. Aggiornati i quiz per le verifiche di idoneità

Nuovo calendario delle verifiche

Il Comitato Gestori Ambientali, con circolare n. 8 del 17 giugno 2021, ha comunicato che, a decorrere dal 17 giugno 2021, sono stati eliminati, per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi, una serie di quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico. A seguito di tale modifica, è stato pubblicato, sul sito web dell'Albo, l'elenco aggiornato dei quiz al 17 giugno 2021 che saranno oggetto delle verifiche che si svolgeranno a partire dal 1° settembre 2021. Ricordiamo che, con deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, successivamente modificata con la deliberazione n. 5 del 3 giugno 2021, sono stati in precedenza:

- individuati i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120 (Allegato A);
- definiti le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche e stabiliti i quiz oggetto delle verifiche (Allegato C).

Modulo obbligatorio per la verifica di idoneità del responsabile tecnico

Nel Modulo obbligatorio per la verifica dell'idoneità professionale del Responsabile tecnico è necessario accertare la preparazione teorica relativa alla normativa ambientale e, in particolare, sui rifiuti, al fine di garantire alle imprese di dotarsi di una figura professionale consapevole degli obblighi legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale. Il Comitato a proposito ha sottolineato come sia necessario valorizzare la specifica esperienza maturata nei settori di attività per i quali il responsabile tecnico intende svolgere l'incarico e che, pertanto, sia opportuno che venga data maggiore rilevanza agli argomenti e alle materie che accertino le conoscenze pratiche volte a confermare l'effettiva professionalità richiesta.

Sessione straordinaria verifica responsabile tecnico e nuovo calendario verifiche

Come disposto dalla Delibera n. 3 del 3 giugno 2021 sono previste sessioni straordinarie della verifica d'idoneità per responsabili tecnici. A breve, nella pagina dedicata alle verifiche RT di questo sito,

saranno aperte le iscrizioni ad una prima verifica straordinaria che si terrà il 21 luglio a Firenze presso la Sezione Toscana. Contestualmente viene pubblicato il calendario delle prossime verifiche ordinarie, che si svolgeranno da settembre a dicembre 2021.

LINK: Per scaricare il testo della delibera n. 6/2017: <https://bit.ly/3BXYFgQ>

LINK: Per scaricare il testo della delibera n. 5/2021: <https://bit.ly/3le3TCA>

LINK: Per scaricare il testo della circolare n. 8/2021: <https://bit.ly/3ff3En7>

LINK: Per scaricare il testo dell'elenco aggiornato dei quiz: <https://bit.ly/3f9vyAL>

LINK: Per scaricare il calendario delle verifiche: <https://bit.ly/3zWEHF5>

Segnalazione IBAN corretto in merito all'obbligo di versamento del 3% degli utili (l. 59/92)

Riportiamo la circolare del 21/05/2021 inviata da Coopfond SpA che riporta la segnalazione riguardante la correttezza dell'**Iban da utilizzare per il versamento del 3% degli utili**:

“Gentile Presidente,

la presente per ricordarLe di adempiere a quanto previsto dalla L. 59/92 in merito all'obbligo del versamento del 3% sugli utili. Per le cooperative che, essendo già costituite in anni precedenti, abbiano aderito a Legacoop solo nel corso del 2020, è importante tener conto della data di adesione, perché a Coopfond va versata solo la quota, calcolata a giorni, a partire dalla data riportata sul certificato di adesione. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci della cooperativa. Le ricordiamo inoltre che il versamento va effettuato solo se l'importo dovuto supera 10,32 euro.

Il versamento può essere effettuato:

1) preferibilmente tramite **POSTA sul CCP N. 000042591008** (usare il bollettino allegato nella lettera, in quanto riporta il vs. codice anagrafico di identificazione) tramite banca su uno dei due conti sotto indicati:

2) **BPER Fil.2 Bologna - c/c 35073842**

IBAN: IT74U0538702402000035073842

3) **MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Ag. 2 Bologna**

IBAN: IT03F010300240200000983086

Questi conti sono intestati a Coopfond S.p.A. - Via Guattani, 9 - 00161 Roma.

Anche i versamenti tramite banca devono essere effettuati citando il **nome della cooperativa, l'anno di bilancio, il codice fiscale ed il codice anagrafico** riportato su questa lettera. È fondamentale l'invio di una copia della ricevuta di versamento, per posta o via e-mail a I.desantis@coopfond.it e/o g.colucci@coopfond.it. Per eventuali comunicazioni telefoniche contattare la sig.ra Giovanna Colucci o la **dott.ssa Lorella De Santis**: telefono: **06/44249435**.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente Mauro Lusetti”

Sotto il profilo sanzionatorio rammentiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 27.02.2013, n. 34462, ha precisato che l'omissione del versamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura (es. contributi pubblici) e l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002 quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo ovvero la liquidazione coatta amministrativa.



Contributo a fondo perduto nella fascia 10-15 milioni di euro

Il D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) è intervenuto a favore degli operatori colpiti dal Covid con un **nuovo contributo a fondo perduto**. Inizialmente, il nuovo contributo era accessibile anche agli operatori con ricavi o compensi tra i 10 e i 15 milioni di euro nel 2019 (soggetti solari), ma la disposizione è stata successivamente espunta dal decreto (ad opera del D.L. 99/2021) riservando il beneficio solo in caso di proventi lordi 2019 inferiori a 10 milioni di euro. Peraltro, analogo limite era previsto nel Decreto Sostegni (D.L. 41/2021).



Un emendamento approvato alla Camera in fase di conversione del decreto ripristina e definisce puntualmente l'intervento a favore dei **soggetti titolari di reddito agrario** (di cui all'art. 32 del Tuir), nonché dei **soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi** (di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all'art. 54, c. 1 del Tuir) **superiori a 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro**, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021). La nuova platea comprende, pertanto, soggetti con ricavi e compensi nella fascia 10-15 milioni di euro che potranno accedere alle seguenti misure.

Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021), che spetta in caso di perdita di almeno il 30% del fatturato medio 2020 sul 2019, calcolato applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019, con un massimo di 150.000 euro.

Contributo "ulteriore" di cui all'art. 1, cc. 1-3 Decreto Sostegni-bis oppure **contributo "alternativo"** di cui ai cc. 5-13 del Decreto Sostegni-bis.

Il contributo ulteriore spetta in misura pari al contributo ex D.L. 41/2021, mentre il contributo alternativo è determinato applicando il **20%** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1.04.2020-31.03.2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1.04.2019-31.03.2020. In entrambi i casi vige il limite di 150.000 euro.

Diversa agevolazione spetta, qualora i nuovi beneficiari **non abbiano diritto al contributo previsto dal Decreto Sostegni**. In tal caso spetterà solamente il contributo alternativo, ma la misura sale al **30%** della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1.04.2020-31.03.2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1.04.2019-31.03.2020. Permane il limite di 150.000 euro.

Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai contributi a fondo perduto contenute nel Decreto Sostegni e nel Decreto Sostegni-bis.

Per ottenere il contributo bisogna presentare una **domanda** che dovrà fare i conti con il *framework* degli aiuti di Stato Covid, nella nuova versione del 28.01.2021. La perdita di fatturato superiore al 30% consente di accedere al massimale complessivo (per Gruppo) di 10 milioni di euro.

Aspettiamo, adesso, la definitiva conversione del decreto al Senato che dovrebbe intervenire senza modifiche.

Limiti al 110% per le coop sociali

Superbonus limitato per le cooperative sociali. È questa la novità della risposta a interpello 517/2021 (<https://bit.ly/319tY5X>), pubblicata il 27 07 2021 dall'agenzia delle Entrate.

Il documento analizza il caso di una cooperativa di produzione e lavoro, con ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti i costi, che intende effettuare lavori di ristrutturazione sull'immobile nel quale svolge la sua attività, facendolo ricadere nel perimetro del superbonus 110 per cento. Per rispondere l'agenzia delle Entrate ricorda, anzitutto, che, con i diversi interventi di questi mesi, «è stato, inoltre, chiarito che il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito».

Le cooperative iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio rientrano astrattamente nel perimetro del 110 per cento. Il caso delle cooperative di produzione e lavoro, però, è particolare, perché se l'ammontare delle retribuzioni versate ai soci supera la soglia del 50% dei costi, i loro redditi «sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi», in base all'articolo 11 del Dpr 601/1973. Non ci sono, insomma, redditi imponibili: per questo, la cooperativa «non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito», regolata dall'articolo 121 del decreto Rilancio.



**Emergenza Covid – FILSE
tutti i bandi della Regione Liguria**



<https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html>

inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

PROSSIME SCADENZE

20 Agosto 2021

AREA PAGHE

RITENUTE:

versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (luglio 2021)

ADDIZIONALI:

versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (luglio 2021)

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI:

versamento imposta mese di luglio 2021

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

versamento contributi relativi al mese di luglio 2021:

- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS --> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:

versamento I quota fissa 2021 su reddito minimale

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:

versamento II quota fissa 2021 su reddito minimale

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:

versamento 8a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:

versamento III rata

CONTRIBUTI ENASARCO:

versamento contributi II trimestre 2021

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:

versamento dell'VIII rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)

AREA CONTABILITÀ

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2021.

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo trimestre 2021 (c.d. Esterometro)

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo trimestre 2021 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili

Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

Esercenti commercio al minuto: adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione

modello IVA TR

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente

Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 2° trimestre

Versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 2° trimestre

Versamento dell'IVA dovuta relativa al 2° trimestre

Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Versamento 6° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,65% mensile a titolo di interessi

Titolare di partita IVA: versamento 3° rata del saldo IVA 2020

Versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

continua a pag. 14 >>

<< continua da pag. 13

Titolare di partita IVA: versamento 2° rata del saldo IVA 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3° rata del saldo IVA 2020

Versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2° rata del saldo IVA 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Soggetti Ires: versamento 3° rata a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 dell'Ires

Versamento 3° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Soggetti Ires: versamento 2° rata a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Società "di comodo": versamento 3° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Versamento 3° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Società "di comodo": versamento 2° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irap a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020

Versamento 3° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

Titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irap a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. Il versamento è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3° rata dell'Irap a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021

Versamento 3° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2° rata dell'Irap a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

25 Agosto 2021

AREA CONTABILITÀ

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese

precedente nei confronti di soggetti UE.

31 Agosto

AREA PAGHE

FASI:

versamento contributi integrativi dirigenti industriali (III trimestre 2021)

DENUNCIA UNIEMENS:

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di luglio 2021

LIBRO UNICO:

registrazioni relative al mese di luglio 2021

AREA CONTABILITÀ

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 luglio 2021

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

N.B. Il decreto sostegni-bis proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti ISA, il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

La proroga riguarda:

- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro (compresi coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui all'art. 5 TUIR o srl "trasparenti" ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;
- i soggetti che applicano il regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Settembre

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di SETTEMBRE riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link: <https://bit.ly/37ihaSI>

15 Settembre

AREA PAGHE

MOD. 730:

- CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto:

- consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati;
- inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4
- i datori di lavori ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto:
- consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
- inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

16 Settembre

AREA PAGHE

RITENUTE:

versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (agosto 2021)

ADDIZIONALI:

versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (agosto 2021)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

- versamento contributi relativi al mese di agosto 2021:

- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS --> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti
- versamento all'INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al I trimestre 2021
- versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al II trimestre 2021

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:

versamento 9a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

30 Settembre

AREA PAGHE

MOD. 730:

- lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere autonomamente la dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'A-

genza delle Entrate

- CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre:

- consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati;
- inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4
- i datori di lavori ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre:
- consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
- inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

DENUNCIA UNIEMENS:

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di agosto 2021

LIBRO UNICO:

registrazioni relative al mese di agosto 2021



ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 Adesione al Fondo gratuita, da effettuare attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 Rinnovo annuale automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**
legacoop LIGURIA